

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO
PUGLIESE
BARI**

Ponente Mons. Dott. Paolo Oliva

NULLITA' DI MATRIMONIO

(L. - G.)

Prot. N. 164/23

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno undicesimo del Pontificato di Papa Francesco
il 13 novembre 2023, i Rev.mi Signori

- Sac. Paolo Oliva, Preside e Ponente
- Sac. _____, Giudice
- Dott. _____, Giudice

nella causa di nullità di matrimonio, celebrato il nella
Chiesa di in (. . .), diocesi di
(. . .)

tra

L., attrice, di fu e di, nata
a (. . .) il e ivi residente in,
., rappresentata e patrocinata dall'avv., avvocato di
questo nostro Tribunale,

e

G., convenuto, di,,
nato a (. . .) il e ivi residente in,
., con l'intervento in causa della dott.ssa,
., Difensore del Vincolo Matrimoniale Sostituto, vista la propria
competenza a motivo del luogo della celebrazione, hanno pronunciato
la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

Fattispecie

1. L. e G. si conoscono nell'aprile 1994, tramite amici comuni. All'epoca, L., di anni 17 inizia a frequentare G. per ripicca verso il suo fidanzato. In quella fittizia relazione, l'attrice va oltre e senza volerlo, rimane incinta. Da quel momento, L. diviene "ostaggio" di suo padre che le impone ad ogni costo e senza possibilità di replica il matrimonio riparatore. La giovane età, lo stato nel quale si trova e la mancanza di coraggio nel dire di no a suo padre e far valere la propria volontà, non le permettono di sottrarsi alle nozze che lei non vuole celebrare con il convenuto. Il breve "fidanzamento" e la stessa convivenza prematrimoniale confermano L. nella sua non volontà di sposarsi per l'incompatibilità caratteriale e i continui litigi con il convenuto. In questa condizione vanno alle nozze.

2. Il matrimonio viene celebrato il _____ nella chiesa di San _____ in _____. La convivenza coniugale dura ventitrè anni; sin da subito riemergono i problemi caratteriali tra le parti. Nel 2001 nasce il secondo figlio voluto esclusivamente da G., che non porta nuova serenità nella coppia, tanto che nel 2011 l'attrice decide di interrompere la vita coniugale per alcuni mesi. Nell'agosto del 2011 finalmente L. trova la forza di mettere fine al matrimonio con separazione consensuale.

3. Con libello del 2022 L.
chiede al N.T. che il matrimonio contratto con G.
sia dichiarato per: 1. Timore incusso in attrice; 2. Esclusione
dell'indissolubilità da parte dell'attrice.

Costituito il Collegio Giudicante e designato il Ponente,
viene accettato il libello e sono convocate le parti. Nella
sessione per la Concordanza del dubbio del 02 febbraio
2022 viene decretato il dubbio di causa con la seguente
formula: "Se consti della nullità del matrimonio per: 1.
**Timore incusso in attrice; 2. *In subordine*: Esclusione
dell'indissolubilità da parte dell'attrice.** La causa viene
istruita. Il 04 luglio 2023 sono pubblicati gli Atti e il 01
settembre 2023 è decretata la Conclusione in Causa.

In Diritto

Timore incusso

4. Nel can. 1103 la Chiesa stabilisce la causa che
diminuisce o toglie del tutto la libertà del nubente, cioè la
violenza e il timore. Il matrimonio, infatti, non può che
essere contratto liberamente. Il timore, per sua natura, "*est
instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio*"
(Ulpiano, 1. 1 D.IV, 2). Il timore nasce da un
condizionamento psicologico, o da una coazione morale "a
quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium".

5. Il can. 125 recita: "Actus positus ex vi ab extrinseco
personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro
infecto habetur". A proposito del timore, questo deve essere

grave e incusso ab extrinseco, haud inconsulto incussus. Inoltre, il timore deve essere la causa che spinge a contrarre il matrimonio. Pertanto, l'atto posto è nullo solo se la parte ha celebrato il matrimonio per timore, cioè a causa del timore, e non con timore.

6. La prova indiretta del timore e poi l'avversione che può essere di vario genere. Infatti l'avversione si può avere verso la persona e non verso il matrimonio, oppure verso il medesimo e non verso la persona o anche né verso il matrimonio verso la persona, ma verso il modo di contrarre il matrimonio o anche verso il tempo in cui il matrimonio si deve fare.

Esclusione dell'indissolubilità

7. Il fondamento costitutivo del matrimonio è il consenso libero e responsabile da parte dei nubendi (ex can. 1057 § 2). Il vincolo che ne scaturisce trova la sua giustificazione nelle finalità (ex can. 1055 § 1) e nelle proprietà essenziali (ex can. 1056) del matrimonio a tal punto che escluderne anche solo uno, comporta la nullità del matrimonio stesso.

8. Di norma, l'esclusione di una delle proprietà essenziali o dei fini del matrimonio non si presume in quanto, come recita il can. 1101 § 1, "Internus animi consensus presumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitibus". Ma può verificarsi in circostanze particolari "...alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale

aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit" (§2). Tale esclusione può verificarsi in presenza id causa grave, valutata sia sulla base di elementi oggettivi che su quelli soggettivi e, soprattutto. È indispensabile che via un atto positivo della volontà, di una o di entrambi le parti, idoneo ad invalidare il consenso. Prova diretta della simulazione parziale è la confessione giudiziale del simulante, e la conferma di questa dalle deposizione dei testi, fidei digni. Prova indiretta di tale atto è la causa excludendi, proporzionata rispetto alla causa contrahendi, di modo che la prima sia prevalente sulla seconda, l'attenta osservazione della cause antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio.

9. Affinché vi sia l'esclusione dell'indissolubilità, è necessario che ci sia avversione alla perpetuità del vincolo. Tale carattere non è legato soltanto alla visione cristiana del matrimonio, ma alla sua essenza stessa. Avverte una coram Colagiovanni: "Qui in matrimonio ineundo sibi proponit vinculum solubile, invalide contrahit, non solum cum baptizatus nuptias sacramentalee celebrat, sed etiam infidelis qui vinculum natura sua indissolubile ad suum libitum et ad tempus vult" (sent. diei 8 iulii 1986 in RRDec, vol. LXXVIII, pag. 427 n. 8). Pertanto, è un patto irrevocabile, indissolubile per sua natura propria

In fatto

A. Timore incusso nell'attrice

10. Dalle risultanze istruttorie emerge in maniera evidente l'esistenza di un vizio di volontà dell'attrice che giunge alle nozze nella condizione di chi non sa sottrarsi alla volontà cogente del padre che obbliga ad ogni costo la figlia al matrimonio, che dalla stessa non è voluto.

11. Analizzando gli Atti di Causa ci si sofferma in particolare sull'indole sottomessa dell'attrice e sull'ambiente familiare in cui è determinante il ruolo paterno. Tutto ciò è attestato dall'attrice.

L. , attrice, narra: "Provengo da una famiglia composta dai genitori e sette figli, io sono la terza. Il mio è un ambiente familiare tradizionale, dove il ruolo di mio padre è stato sempre determinante per le decisioni dei figli. Ambiente culturale normale così come le condizioni economiche. Ho ricevuto una buona educazione morale e religiosa, di carattere sono un tipo sottomesso, non ho mai deciso per me. Ho sempre subito la volontà altrui" (2/20). La presentazione che di sé fa l'attrice ci aiuta a comprendere il suo atteggiamento passivo e sofferto alla reazione che i suoi genitori hanno alla notizia dell'improvvisa gravidanza. L. racconta: "Alla notizia della gravidanza, le famiglie, che ancora non conoscevano la nostra relazione, hanno reagito guardando subito all'interesse del nascituro e non alla nostra volontà di sposarci. Mio padre mi disse subito di accettare il bambino,

ma contemporaneamente mi impose senza appello di dovermi sposare. Mia madre e mio padre perfino mi picchiarono per quello che era successo”(3/21). A ciò si aggiunge la condizione di minorenne dell'attrice e la spinta insistente del convenuto ad abortire che ancora di più fa prevalere la volontà genitoriale di affrettare i tempi per la celebrazione del matrimonio (cfr. 4/21). Per questa in maniera categorica l'attrice dichiara: “...io non ho mai voluto sposarmi con G. , ero costretta dai miei genitori” (5/21). L. non solo non riesce a sottrarsi alle imposizioni e alle costrizioni dei genitori, ma da subito si convince che non può esistere un autentico futuro coniugale con G. perchè “mi rendevo conto che tra di noi non c'era un trasporto affettivo tipico di due persone che stanno per sposarsi, tant'è che anche durante il periodo di convivenza la vita intima non era frequente”(7/22).

12. M. , madre dell'attrice e testimone nel processo, afferma: “L. è una ragazza semplice, sottomessa, ha sempre ubbidito a noi genitori anche quando non era d'accordo” (2/24). Continuando la teste dichiara: “La decisione del matrimonio fu presa esclusivamente da noi, in particolare da mio marito che nonostante la contrarietà di L. impose categoricamente la celebrazione del matrimonio. L. per il suo carattere sempre sottomesso, non riusciva ad opporsi alla decisione del padre, per cui accettò passivamente la sua volontà”(5/25). Queste affermazioni fanno luce sulla condizione di vita di L. , da una parte

è evidente la sua volontà di non sposarsi, giustificata anche dal rapporto affettivo molto labile o meglio inesistente con G. , dall'altra la sua incapacità ad opporsi alla volontà paterna, se la stessa madre dice che L. col matrimonio compie solo un dovere per soddisfare i voleri del padre che a tutti i costi la vuole sposata perché non accetta una figlia ragazza-madre (cfr. 8/25). La teste conclude che L. si affranca dal timore che il padre sempre le incute nel momento in cui insieme a G. decide di separarsi (cfr. 11/25). Anche il fratello dell'attrice, R. , presente nel processo parla del carattere sempre sottomesso di L. , che non riesce a farsi valere di fronte alle decisioni del padre che subisce passivamente (cfr. 5/27). D. , teste nel processo, aggiunge che L. per la sua indole sottomessa, non osa contraddire le decisioni del padre (cfr. 4/29).

13. Purtroppo non è possibile accogliere la deposizione del timorem incutentis, il padre perché nel frattempo è deceduto. Pertanto, da quanto finora esaminato, risulta provato il capo di nullità circa il timore incusso nell'attrice.

B. Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice

14. Non avendo il Collegio Giudicante trovato fondamento giuridico all'invocato capo di nullità circa l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice, lo stesso sarà trattato in maniera sintetica. Pur considerando

la presenza di una causa contrahendi, l'inaspettata gravidanza, che sostituisce quasi del tutto quella simulandi, la breve conoscenza tra le parti, nell'attrice manca l'atto positivo di volontà escludendi indissolubilitatem, con la confessione giudiziale, dal momento che ella accenna solo ad una possibilità di troncamento del rapporto coniugale qualora fosse diventato insostenibile (cfr. 7/22). Inoltre la lunga durata del consorzio coniugale, circa ventitré anni, nonostante diverse interruzioni, fa propendere per l'inesistenza della riserva parziale da parte dell'attrice.

15. I testi escussi parlano poco o niente di una eventuale possibilità di ricorrere al divorzio da parte di L. , ma certamente non palesano una volontà della stessa di escludere la perpetuità del vincolo matrimoniale.

M: accenna a confidenze, ricevute da L. circa la possibilità di ricorrere al divorzio (cfr. 7/25). Se il teste R. non riferisce nulla circa un eventuale ricorso al divorzio (summ. pp. 27-28), la teste

D. afferma che L. non ha mai esternato eventuali propositi di ricorrere al divorzio prima del matrimonio (cfr. 7/30).

16. Pertanto, le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio e dopo aver invocato il nome di N.S.G.C., dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA della nullità di matrimonio *per timore incusso in attrice*. Si risponde al dubbio concordato

AFFERMATIVAMENTE

NON CONSTA della nullità di matrimonio *per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice*. Si risponde al dubbio concordato

NEGATIVAMENTE

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del Tribunale e delle Norme della C.E.I. e sono poste a carico della parte attrice.

Così sentenziamo. Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione,
la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei
registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il
giorno 13 novembre 2023

sac. Paolo Oliva, Preside e Ponente

sac. _____, Giudice

dott. _____

dott. _____

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta
sentenza è stata notificata alle parti interessate il giorno 22 GEN 2024

Il Cancelliere

Dott. _____